



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

7. CRITERI DI PRIORITÀ

I criteri di priorità individuati per le aziende che intendono aderire alla misura sono i seguenti:

Aziende che si impegnano a rispettare entro un anno dalla concessione del contributo tutti gli impegni previsti nelle 5 aree tematiche individuate nella misura	punti 1
Aziende che al momento di presentazione della domanda iniziale praticano la stabulazione fissa	punti 2
Aziende che allevano un numero di UBA maggiore di 20	punti 1

I punteggi relativi ai criteri di priorità sono sommabili tra di loro. A parità di punteggio hanno diritto di priorità le aziende con maggior numero di UBA.

Le domande riconosciute ammissibili per l'anno di riferimento in base ai criteri di priorità sopraindicati, ma non ammesse a finanziamento per mancanza di disponibilità finanziaria decadono.

8. IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA PRESENTE MISURA

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

Tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione alla misura il richiedente si impegna a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento.

L'azienda che fa richiesta di un premio per il Benessere in allevamento non deve riportare durante tutto il periodo di impegno richiami o denunce in materia di benessere degli animali da parte dell'Autorità sanitaria competente o dagli Enti preposti.

9. COMPATIBILITÀ CON ALTRE MISURE/AZIONI CHE PREVEDONO PAGAMENTI A SUPERFICIE

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie.

10. ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Compilazione delle domande

Il richiedente deve compilare la domanda utilizzando la modulistica disponibile sul portale SIAN. Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale, sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento "senza aiuto". Possono essere ammesse alla concessione dell'indennità solo le particelle ricadenti all'interno dei confini amministrativi della Regione Liguria.

Le domande per lo sviluppo rurale devono ordinariamente essere compilate tramite portale SIAN attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Piano di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica della finanziabilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. La stessa domanda di aiuto diventa automaticamente di pagamento se rientra tra le domande ammissibili finanziate.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

Per l'anno 2008 le domande di aiuto devono pervenire entro il 15 maggio 2008 e costituiscono anche domanda di pagamento.

Ai fini della ricevibilità delle domande si stabilisce che queste devono essere presentate in forma cartacea agli Enti Delegati competenti per territorio e che nel caso di spedizione postale per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Nel caso in cui il raggiungimento dei requisiti richiesti per il soddisfacimento di alcuni dei 16 punti di impegno (15 punti per le aziende da carne che non sono interessate all'obbligo E3) sia subordinato ad autorizzazione rilasciata da soggetti terzi, (ad es. concessione edilizia), tale autorizzazione deve essere posseduta al momento di presentazione della domanda.

Presentazione tardiva delle domande.

Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 72 del reg. 796/04, la presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine del 15 maggio 2008 comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale.

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Si invitano gli Enti delegati e gli enti preposti alla compilazione della domanda a dare adeguata diffusione, nelle modalità ritenute più opportune, circa gli adempimenti e gli obblighi derivanti dal presente documento.